



OPI

Protocollo: n. 679/spe/pu/2021

Allegato: Nota Pec OPI di Puglia n. prot. 647/ spe/pu/2021 – Nota protocollo 0070003 del 7 luglio 2021

Data: 14 Luglio 2021

Oggetto: Avviso pubblico urgente per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Infermieri di famiglia indetto dalla ASL/FG – Nota ASL FG sub prot. n. 70003 dello 07/07/2021 – Riscontro.

Al dott. Vito Piazzolla, Direttore Generale ASL FG
direttoregenerale@mailcert.aslfg.it

E.p.c.

Al Presidente della Giunta Regionale della Puglia
presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

Al Prof. Pier Luigi Lopalco, Assessore Sanità e Benessere animale della Puglia
area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it - p.lopalco@regione.puglia.it

Al Dott. Vito Montanaro, Direttore del Dipartimento salute della regione Puglia
direzione.dipartimentosalute@regione.puglia.it
area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it

Alla Dott. Barbara Mangiacavalli Presidente della FNOPI.
federazione@cert.fnopi.it

Alla corte dei Conti Puglia
puglia.giuridisdizione@corteconticert.it

Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. comparto sanità della Puglia
Loro indirizzi PEC

Facciamo seguito alla nota emarginata in oggetto, formulata dalla A.S.L. di Foggia in seguito alla richiesta di rettifica dell'avviso pubblico approvato con deliberazione n. 975 del 22 giugno 2021, avanzata con nota congiunta degli Ordini delle Professioni Infermieristiche di Bari, Barletta Andria Trani, Lecce e Taranto il 30/06 u.s. per evidenziare quanto segue.

Nella nota in riscontro si sostiene che la previsione della "clausola escludente" troverebbe fondamento nella più ampia disciplina emergenziale introdotta dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 2-ter, oltreché nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 1, comma 5 e nelle indicazioni provenienti al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia.

Sotto altro profilo, la clausola dell'avviso pubblico, ad avviso della ASL di Foggia si giustificerebbe in quanto espressione di una non meglio precisata "sensibilità sociale".

Ciò posto, la scelta di escludere a priori coloro i quali intrattengano rapporti di lavoro con aziende del servizio sanitario, impedendo di partecipare alla selezione e optare per l'uno o per l'altro impiego, non può evidentemente essere giustificata invocando l'art. 2-ter del D.L. n. 18/2020 cit., che invero prevede la possibilità, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del

Bari, bari@cert.ordine-opi.it **Barletta Andria Trani**, bat@cert.ordine-opi.it

Lecce, opilecce@pec.ordineinfermierilecce.it **Taranto**, taranto@cert.ordine-opi.it

Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, di conferire incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all'art. 2-bis, comma 1, lettera a) del medesimo D.L. previa selezione per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, a mezzo procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata.

È perciò evidente che la disciplina in questione non possa essere utilmente invocata a supporto della scelta di escludere dalla selezione quanti Infermieri intrattengano rapporti di lavoro subordinato - a tempo indeterminato o a tempo determinato - con strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate, atteso che le deroghe riguardano le modalità di selezione e/o le forme di pubblicità e/o i vincoli di bilancio e non già la possibilità di delimitare la platea degli aspiranti all'incarico e i loro diritti sanciti da precise norme

Si prende altresì atto che nulla è stato osservato in merito alla errata e falsa applicazione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 1, comma 5, ancorché fatta constatare nella nostra nota sub prot. 647/spe/pu/2021 del 30 giugno 2021, eccezion fatta per il richiamo alla nota sub prot. Asl Fg n. 0027045 dell'11/03/2020, che certamente non giustifica la clausola del bando oggetto di contestazione.

In merito alla dedotta sensibilità della A.S.L. di Foggia verso le RSA e le RSD, a beneficio delle quali si sarebbe deciso di evitare atti di concorrenza sleale sotto forma di storno del personale infermieristico, trattasi di motivazione postuma, evidentemente addotta nel tentativo, giuridicamente inconsistente, di individuare un qualche argomento a confutazione di quanto osservato in merito alla illegittimità della clausola per violazione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, all'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art.53, e della L. n. 412 del 1991, art. 4, comma 7, nonché degli artt. 3, 35 e 97 Cost., e del DPR n. 220/2001 nonché per l'eccesso di potere insito nella illogicità della previsione.

Pretestuoso e incongruente rispetto all'argomento in esame, il richiamo a una dichiarazione di stampa resa dalla Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini degli Infermieri, cui la presente con il carteggio è inviata per giusta conoscenza, avente riflesso sulla giustezza del provvedimento che si contesta. Si è certi che la Presidente della FNOPI vorrà dire la Sua sull'argomento poiché espressamente chiamata in causa.

Aggiungiamo ai destinatari anche il Presidente della Giunta Regionale che certamente vorrà intervenire sull'argomento per evitare che la ASL si renda responsabile di atti palesemente "contra legem" che costringerà gli Infermieri illegittimamente penalizzati dal provvedimento attuato dalla ASL di Foggia a intraprendere, coadiuvati da scriventi Ordini a necessarie iniziative nei termini di legge laddove non fossero recepite le rettifiche sollecitate al bando selettivo.

In attesa, cordiali saluti

Per gli Ordini delle Professioni Infermieristiche Pugliesi



Bari, bari@cert.ordine-opi.it **Barletta Andria Trani**, bat@cert.ordine-opi.it

Lecce, opilecce@pec.ordineinfermierilecce.it **Taranto**, taranto@cert.ordine-opi.it